Comune di Fasano.REGISTRO UFFICIALE.0003319.24-01-2018

Prefettura di Brindisi

Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI

AI SIGG.SINDACI E COMMISSARI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

e,p.c. AL SIG. QUESTORE
BRINDISI

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE
CARABINIERI
BRINDISI

OGGETTO: Elezioni Politiche del 4 marzo 2018. Propaganda elettorale.

Si fa seguito a precedente circolare n. 999 del 9/1/2018 relativa all'oggetto.

Nel rammentare che, a partire dal 2 febbraio, trentesimo giorno precedente la data delle elezioni, i promotori delle riunioni di propaganda elettorale sono esenti dall'obbligo di darne preventivo avviso al Questore, in conformità all'ultimo comma dell'art.18 del Testo Unico 18 giugno 1931, n.773, si rappresenta l'opportunità, ai fini del migliore e più ordinato svolgimento delle manifestazioni di cui si tratta, di tenere informati i responsabili locali delle Forze dell'Ordine del calendario di tali manifestazioni.

Le SS.LL. vorranno, altresì, indire apposite riunioni intese a concordare l'individuazione delle piazze e degli altri luoghi destinati allo svolgimento delle manifestazioni di propaganda elettorale, le modalità di prenotazione delle stesse ed ogni altro eventuale limite – oltre quelli di legge – ritenuto opportuno onde salvaguardare la tranquillità delle scuole e dei luoghi di cura e di culto, nonchè la sicurezza del traffico, tenendo conto di particolari specificità locali. L'occasione potrà essere utile per richiamare l'attenzione dei partiti e movimenti politici locali al rigoroso rispetto delle norme disciplinanti la propaganda elettorale (legge 4.4.1956, n.212, legge 24.4.1975 n.130 e legge 22.2.2000, n.28, nonchè circolare ministeriale n.1943/V dell'8 aprile 1980 e le successive disposizioni in materia).

Prefettura di Brindisi - Area II - Prot. Uscita N.0003618 del 24/01/2018

Al riguardo si richiamano, in particolare alcune indicazioni in ordine ai seguenti aspetti di più frequente interesse.

- INSTALLAZIONE DI POSTAZIONI FISSE (COSIDDETTI GAZEBO)

Com'è noto, l'art. 6, comma 1, primo periodo, della Legge 4/4/1956 n. 212, così come modificato dall'art. 4 della Legge 24/4/1975, n.130, vieta dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni (2 febbraio 2018) ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.

Pertanto, si ritiene, conformemente ad analogo parere del Ministero dell'Interno, che possa essere consentita l'utilizzazione delle suddette strutture a fini elettorali solo a determinate condizioni:

a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
b) è consentito esclusivamente fare uso della bandiera del partito o del movimento politico nella sistemazione del gazebo allo scopo di identificare la titolarità della struttura.

In sostanza, si ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, il gazebo possa essere utilizzato per effettuare iniziative di carattere pubblico, nell'ambito della campagna elettorale, nelle forme consentite dalla legge, quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda (è invece vietato il lancio o il gettito di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico).

- MEZZI MOBILI PER LA PROPAGANDA.

Nel ribadire che è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa mobile (art. 6 della legge n. 212/1956, come modificata dall'art. 4 della legge 130/1975), deve ritenersi consentita la propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili. Si intende che i veicoli che recano tale forma di propaganda devono avere i requisiti previsti dalle norme sulla circolazione stradale e la sosta degli stessi è ammessa entro i limiti delle predette norme.

In relazione alla fattispecie di sosta prolungata di tali mezzi - che non sia sosta meramente tecnica - si deve ritenere che si concreti artatamente una duplicazione, evidentemente non ammissibile, degli spazi assegnati, ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 130/1975, a titolo di propaganda figurativa a carattere fisso, in luogo pubblico, riconducibile pertanto al divieto prescritto dal citato art. 6 e come tale sanzionabile.

- AFFISSIONI

Si ribadisce che non sono ammissibili affissioni e scritte di propaganda fuori degli spazi assegnati con delibera della Giunta Comunale.

Sono proibite le "iscrizioni murali o su fondi stradali, rupi argini, palizzate, recinzioni"(art. 1 della legge n. 212/1956) e, a maggior ragione, su monumenti, opere d'arte e ovunque anche nel rispetto dell'estetica cittadina e del patrimonio artistico e ambientale.

Rientrano nel divieto:

- le esposizioni di manifesti elettorali affissi alle vetrine dei comitati elettorali - o posti nelle immediate vicinanze delle vetrine all'interno dei comitati - chiaramente visibili dalla pubblica via;
- l'installazione in luogo pubblico di tabelloni di contenuto propagandistico-elettorale, compresi quelli sistemati nelle adiacenze di tavoli o banchetti.

In proposito si rinnova viva raccomandazione affinchè venga svolta dai competenti organi comunali la più solerte attività di vigilanza intesa a contrastare il fenomeno delle affissioni al di fuori degli appositi spazi, provvedendo con immediatezza alla defissione dei manifesti abusivi ovvero, qualora ciò costituisca la forma più efficace e tempestiva, alla copertura degli stessi con foglio bianco.

Particolare cura dovrà essere, infine, posta nell'impedire affissioni non autorizzate e scritte abusive che deturpino il patrimonio pubblico, provvedendo, in caso di inottemperanza alla immediata riduzione in pristino, ponendo in essere, nel contempo, mirate azioni preventive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico e archeologico, dell'arredo urbano nonchè degli altri beni di valore.

Si conferma la piena disponibilità di questo ufficio per ogni utile collaborazione e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL PREFETTO
(Valenti)